

COMUNE DI GENONI  
Provincia di "SUD SARDEGNA"

4473

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

<b>Verbale n. 16</b>  <b>Data 20.09.2017</b>	<b>OGGETTO: PARERE REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE -.</b>
--	---

**L'Organo di Revisione**

Rilevato che:

- per effetto dell'art. 24 D.Lgs 19 Agosto 2016 n. 175 (T.U.S.P.) integrato e modificato dal decreto legislativo correttivo 16 giugno 2017, n. 100, entro il 23 marzo 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni societarie dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;
- per effetto del Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 13: " Il termine per la ricognizione, in funzione della revisione straordinaria, di tutte le partecipazioni societarie possedute, in scadenza il 23 marzo 2017, è portato al 30 giugno 2017 per dare tempo alle amministrazioni di adeguarsi alle disposizione imposte dal sopra citato decreto";
- per effetto dell'art. 24 D.Lgs 19 Agosto 2016 n. 175 (T.U.S.P.) integrato e modificato dal decreto legislativo correttivo 16 giugno 2017, n. 100 il termine per l'adozione del provvedimento di ricognizione di tutte le partecipazioni possedute è stato fissato al 30/09/2017;

Vista la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

**Tenuto conto che**

l'obiettivo della nuova normativa è la riduzione delle partecipazioni societarie, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) Eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione
- b) Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) Eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentati, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

- d) Aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;

#### **Vista**

La proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.33 del 14.09.2017, avente per oggetto: **"REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE -;**

#### **Considerato che**

- a seguito della ricognizione effettuata come risultante dalla proposta di deliberazione di Consiglio in questione, l'Ente non versa nell'obbligo di effettuare la revisione straordinaria delle partecipate in quanto non detiene società partecipate che ricadono nell'ambito applicativo di cui all'art.1 comma 5 del D.Lgs 175/2016;

;

#### **Visti**

I pareri favorevoli di regolarità contabile e di regolarità amministrativa attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espressi dal Responsabile dell'Area Finanziaria e dell'Area Amministrativa ai sensi degli artt 49, comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs n. 267/2000

#### **Esprime Parere Favorevole**

all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto relativa alla revisione–ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di SAN SPERATE alla data del 23/09/2016.

#### **Invita l'Ente a**

- **inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti** copia della deliberazione di Consiglio Comunale in questione

Il Revisore dei Conti

